

Acque del Champo S.p.A. Società Benefit

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

(CGAC ed. luglio 2026)

SOMMARIO:

1 PREMessa E DEFINIZIONI, 2 MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI, 3 MODIFICHE ALL'ORDINE, 4 LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI, 5 SPEDIZIONE, 6 ACCETTAZIONE DEI BENI, 7 TERMINI DI CONSEGNA – PENALI, 8 COLLAUDO, 9 DIRITTI DI ISPEZIONE, 10 DOCUMENTAZIONE TECNICA, 11 GARANZIE E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO, 12 SICUREZZA DI SOSTANZE / PREPARATI / PRODOTTI, 13 PREZZI, 14 PAGAMENTI, 15 FATTURAZIONE, 16 ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE, 17 PESO, 18 ORDINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE CON POSA - PENALI, 19 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - ASSICURAZIONI, 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, 21 RECESSO DI ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, 22 GARANZIE FINANZIARIE, 23 CESSIONE DELL'ORDINE, 24 CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING, 25 DIVIETO DI PUBBLICITÀ, 26 BREVETTI, 27 MODIFICHE CONTRATTUALI, 28 RISERVATEZZA, 29 COMUNICAZIONI, 30 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI, 31 CLAUSOLA SOCIALE, 32 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, 33 UTILIZZO DEL LOGO AZIENDALE (MARCHIO FIGURATIVO), 34 INFORMATIVA PRIVACY (DA ARTT. 13 E SS. REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR), 35 FORZA MAGGIORE, 36 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.

1. PREMessa E DEFINIZIONI

- 1.1. Le **CGAC** “CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO” di seguito riportate, predisposte ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. formano parte integrante degli ordini affidati al fornitore da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e si applicano ai relativi rapporti salvo quanto di volta in volta diversamente stabilito nell’Ordine stesso, nei relativi allegati o in apposita scrittura contrattuale sottoscritta dalle Parti. Le presenti CGAC si applicano sia agli affidamenti soggetti al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., nei limiti previsti dalla normativa vigente per i settori speciali, sia agli affidamenti esclusi, estranei o comunque non soggetti all’applicazione del medesimo decreto, inclusi quelli non strumentali alle attività di cui all’art. 148 del D.Lgs. 36/2023; in relazione a tali ultimi affidamenti (contratti estranei), gli eventuali richiami contenuti nelle presenti CGAC al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. devono intendersi applicabili esclusivamente ove compatibili con la natura del contratto ovvero quale disciplina pattizia convenzionalmente richiamata dalle Parti, senza che ciò comporti l’assoggettamento dell’affidamento al regime pubblicistico previsto dal medesimo decreto.
- 1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni, i termini sotto indicati, a prescindere dall’impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
- “**Ordine**”: sinonimo di Contratto, ovvero del documento con il quale ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT affida al Fornitore la Fornitura di un bene, la prestazione di un Servizio/Consulenza o l’esecuzione di un lavoro.
- “**Fornitore**”: la persona fisica o giuridica, o i raggruppamenti di questi ultimi con cui ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT stipula contratti di appalto di lavori, servizi o forniture.
- “**Parti**”: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e il Fornitore considerati congiuntamente.
- “**Prodotti**”: i Beni o i servizi o i lavori o l’insieme dei precedenti, elencati nell’Ordine oggetto della fornitura.



“Unità Produttiva”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti, altri siti produttivi, reti o impianti e altri luoghi di cui ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT abbia la disponibilità.

“SAL”: stato di avanzamento lavori, ovvero il documento che riassume, in un determinato momento, tutte le lavorazioni/somministrazioni eseguite dall’inizio del contratto (nel corso dell'esecuzione possono esserci più SAL).

“Servizio Approvvigionamenti”: la funzione di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT che ha emesso l’Ordine.

“Servizio Competente”: L’Entità di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT specificata nell’Ordine destinataria della fornitura.

“RUP”: il Responsabile del progetto indicato nell’Ordine e individuato in attuazione alla norma di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

“DEC”: il Direttore di esecuzione del contratto, indicato nell’Ordine alla voce “Resp.”.

“Informazioni Riservate”: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, file, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’Ordine, direttamente o indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’Ordine, indipendentemente dal fatto che siano state o meno specificamente identificate come “confidenziali” o “riservate”.

- 1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell’applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.
- 1.4. Le presenti condizioni sono pubblicate sul sito di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT <https://www.acquedelchiampospa.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/>.

2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

- 2.1. Unitamente all’Ordine e alle presenti condizioni, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT provvederà a inviare tramite PEC, esclusivamente per il tramite del Servizio Approvvigionamenti, l’eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dello stesso.
- 2.2. Fatti salvi i casi in cui le condizioni di contratto sono stabilite da apposita scrittura contrattuale già sottoscritta dalle parti e allegata all’Ordine, la quale sostituisce o deroga, in tutto o in parte, alle presenti CGAC, lo stesso dovrà essere accettato dal fornitore entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione tramite restituzione via PEC al Servizio Approvvigionamenti di una copia dello stesso e della documentazione a corredo (qualora presente) debitamente firmate in ogni pagina, ovvero sottoscrivendo l’Ordine elettronico con firma digitale (conferma d’Ordine). Il contratto tra ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e il fornitore, si considererà concluso solo all’atto della ricezione da parte di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT di tali documenti. È fatto divieto al fornitore di dare esecuzione al contratto prima di aver restituito ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT l’Ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all’accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., secondo le modalità e i termini stabiliti nelle presenti condizioni o indicati nell’Ordine stesso o nei documenti in esso richiamati.
- 2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi e indicazioni di qualsiasi tipologia inseriti dal fornitore nell’offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche acquisite dal fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase negoziale, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle parti una migliore comprensione delle specifiche della richiesta e/o dell’offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in



alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche, intendendosi invece come valide quelle riportate nell'Ordine e nei documenti in esso richiamati da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

- 2.4. Il fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza del Servizio Approvvigionamenti. Il fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dal suddetto Servizio.
- 2.5. Qualunque trattativa intrapresa dal fornitore in violazione del comma 2.4. sarà inopponibile ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e gli eventuali oneri assunti saranno a carico del fornitore stesso.
- 2.6. In ogni caso ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT non riconoscerà e non darà esecuzione a richieste di pagamenti, per ordini non emessi direttamente dal Servizio Approvvigionamenti.
- 2.7. Il fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente al Servizio Approvvigionamenti tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'Ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'Ordine (es. stabile organizzazione in Italia).
- 2.8. Il fornitore è responsabile in via esclusiva dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.

3. MODIFICHE ALL'ORDINE

- 3.1. Sarà facoltà di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'Ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie.
- 3.2. Nei casi di cui al comma 3.1, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT invierà al fornitore un nuovo Ordine di pari numero e data e le modifiche si riterranno accettate solo a seguito di invio da parte del fornitore di una nuova conferma d'Ordine.
- 3.3. In ogni caso, le parti potranno apportare modifiche agli ordini solo in forma scritta.

4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

- 4.1. Il luogo di consegna dei beni sarà l'Unità Produttiva o altro luogo precisato nell'Ordine o nei relativi allegati.
- 4.2. Ove non diversamente indicato nell'Ordine stesso o nei relativi allegati, si stabilisce che tutte le consegne di beni dovranno essere consegnate presso il magazzino centrale della Società sito in via Ferraretta, 16 – 36071 Arzignano (VI) aperto per ricezione merce nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30.

5. SPEDIZIONE

- 5.1. Salva diversa specifica indicazione presente nell'Ordine, la spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco luogo di consegna dei beni, a cura e spese del fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'Ordine. I rischi della spedizione saranno in ogni caso a carico del fornitore. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute negli allegati all'Ordine; in mancanza di condizioni particolari, dovranno essere utilizzate, previa comunicazione al Servizio Competente, le modalità più adeguate.
- 5.2. Il fornitore dovrà dare notizia dell'avvenuta spedizione al Servizio Competente. In particolare il preavviso di almeno 2 giorni lavorativi (salvo il maggior termine previsto dall'Ordine) deve essere dato per le consegne di materiali che richiedono l'uso di autogrù o attrezzature di sollevamento similari con la sola esclusione dei carrelli elevatori.
- 5.3. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell'Ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l'elenco dei beni contenuti (completo del Codice materiale di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT), la relativa quantità e peso (in base all'unità di misura prevista nell'Ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste dall'Ordine. Qualora il documento



- di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca/puntuale i beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico Ordine, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione.
- 5.4. ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'Ordine.
- 5.5. ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o deperimento, saranno a carico del fornitore.
- 5.6. La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2010 - Delivered Duty Paid / Reso Sdoganato) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell'Unione Europea e DAP (Incoterms 2010 - Delivered at Place / Reso al luogo di destinazione) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali.
- 5.7. Per le merci vendute da fornitori comunitari e provenienti da Paesi comunitari diversi dall'Italia, la fattura deve indicare specificamente il codice di nomenclatura combinata TARIC. Le forniture provenienti da Paesi diversi da quello di appartenenza del fornitore, così come indicato nell'istestazione dell'Ordine, devono essere precedute da un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo adc@pec.acquedelchiampospa.it, contenente le informazioni e i documenti necessari per la corretta gestione logistica e degli eventuali adempimenti doganali; ferma restando la esclusiva responsabilità del fornitore per l'adempimento delle obbligazioni assunte, eventuali oneri supplementari per ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, derivanti dalla provenienza da Paesi diversi da quello di appartenenza del fornitore, saranno posti a carico di quest'ultimo.
- 5.8. Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.
- 5.9. I beni devono rispettare la normativa comunitaria e italiana ad essi applicabile.
- 5.10. In tutti i casi in cui ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico del fornitore.
- 5.11. Le maggiori spese che dovessero derivare ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT dall'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo 5 saranno addebitate al fornitore.

6. ACCETTAZIONE DEI BENI

- 6.1. La consegna dei beni al personale ricevente non comporta l'accettazione degli stessi che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'Ordine e dell'assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT denunciare al fornitore, anche posteriormente alla ricezione e a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'Ordine, secondo quanto previsto all'art. 11. In tal caso il fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, a rimediare alle non conformità e a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.
- 6.2. Qualora l'Ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento dell'installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista nell'Ordine, si applicherà la disciplina di cui al comma 6.1.
- 6.3. Qualora l'Ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'Ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'art. 7.
- 6.4. Qualora l'Ordine riguardi anche la fornitura di hardware o software per l'automazione di impianti, oppure l'assistenza o la manutenzione degli stessi, il Fornitore si impegna a recepire e a garantire quanto previsto dal DIP-OT "Documento di Indirizzo Progettuale per i Sistemi di Automazione e Controllo degli Impianti" pubblicato sul sito



internet di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT <https://www.acquedelchiampospa.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/>

7. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI

- 7.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei Prodotti indicati nell'Ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.
- 7.2. In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale giornaliera pari allo 0,5% dell'importo della fornitura oggetto di ritardo fino a un massimo del 10%, salva diversa previsione concordata nell'Ordine o fra le parti. In caso di fornitura di Beni, la penale giornaliera è calcolata sul valore del singolo bene oggetto di ritardo. L'applicazione della penalità avverrà mediante l'emissione di una nota di debito fuori campo iva con compensazione come previsto all'art.14.6. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre il ventesimo giorno rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 20, con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente patiti.

8. COLLAUDO

- 8.1. Il fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell'Ordine debbano essere sottoposti a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del fornitore avvalendosi dagli enti indicati nel testo dell'Ordine o previsti dalla normativa, nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili. Laddove consentito il collaudo potrà essere effettuato da organi interni del fornitore all'uopo incaricati che provvederanno in tal caso a rilasciare il relativo certificato privato.
- 8.2. Sono a carico del fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, nonché la remunerazione dell'ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti del fornitore.
- 8.3. Il personale allo scopo incaricato di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT avrà diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti del fornitore.
- 8.4. L'eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura del fornitore, al Servizio Competente. In difetto, i beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l'uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all'art. 1497 c.c.
- 8.5. A prescindere dal collaudo prescritto, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza dei beni alle condizioni dell'Ordine.

9. DIRITTI DI ISPEZIONE

- 9.1. L'Unità Produttiva destinataria della fornitura e le Funzioni Competenti hanno facoltà di verificare le modalità di esecuzione dell'Ordine.
- 9.2. Per controllare l'avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l'adempimento dell'Ordine, il fornitore dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito - consentire ai delegati di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT ed a quelli di eventuali clienti della stessa, libero accesso alle sue officine e stabilimenti.
- 9.3. I delegati di cui al comma 9.2. avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell'Ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.
- 9.4. Le spese sostenute per le prove saranno a carico del fornitore.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA



- 10.1. Il fornitore si impegna a consegnare al Servizio Competente tutta l'eventuale documentazione tecnica relativa alla fornitura entro il termine di consegna della fornitura stessa previsto nell'Ordine o nei relativi allegati.
- 10.2. In particolare, qualora l'oggetto dell'Ordine comprenda la fornitura, la realizzazione, l'installazione, l'assemblaggio, l'integrazione o la modifica di macchine, quasi-macchine, componenti di sicurezza, insiemi di macchine o impianti soggetti alla normativa europea applicabile, il Fornitore garantisce la conformità della fornitura alla normativa vigente e assume, nei limiti delle prestazioni contrattualmente affidategli, gli obblighi che la medesima attribuisce al fabbricante, all'integratore o ad altro soggetto responsabile.
- 10.3. In aggiunta alla documentazione prevista dai precedenti commi del presente articolo, prima del collaudo, dell'accettazione definitiva e della messa in servizio il Fornitore è tenuto a consegnare tutta la documentazione prescritta dalla normativa applicabile, necessaria a dimostrare la conformità della fornitura e a consentirne l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e la gestione in condizioni di sicurezza, come ad esempio la dichiarazione di conformità, la dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine, le istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana, gli schemi tecnici aggiornati, la documentazione relativa alle funzioni di sicurezza, i rapporti di prova e collaudo e ogni altra documentazione richiesta.
- 10.4. La sola marcatura CE delle singole apparecchiature non costituisce prova sufficiente della conformità della fornitura qualora questa sia costituita da un insieme di macchine o da un impianto integrato. In tali casi il Fornitore è tenuto a consegnare la dichiarazione di conformità dell'insieme finale ovvero, nei casi previsti dalla normativa applicabile, la documentazione attestante la corretta gestione delle interfacce tra le apparecchiature installate.
- 10.5. La mancata consegna della documentazione prescritta, ovvero la sua incompletezza o non conformità, costituisce causa di sospensione del collaudo, dell'accettazione della fornitura e della messa in servizio fino alla completa regolarizzazione, fatto salvo il diritto per ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT di applicare una penale, pari allo 0,05% del corrispettivo complessivo previsto nell'Ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%.

11. GARANZIE E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO

- 11.1. Il fornitore assume nei confronti di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.
- 11.2. Tale garanzia scadrà decorsi 12 (dodici) mesi a far data dalla data di consegna salvo il maggior periodo pattuito in forma scritta fra le parti e indicato nell'offerta del fornitore, nell'Ordine o relativo allegato.
- 11.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, il fornitore sarà obbligato a intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, nelle Unità Produttive, ed a sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile i beni che dovessero manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati scoperti.
- 11.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per la fornitura dal comma 11.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 11.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
- 11.5. Qualora il fornitore non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi o difformità, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al fornitore inadempiente.
- 11.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza, prim'ancora di aver segnalato vizi o difformità, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
- 11.7. Ove ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT sia chiamata a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestata, di un prodotto che il fornitore abbia assemblato, o fatto assemblare da propri fornitori, ACQUE DEL



CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT avrà azione di regresso nei confronti del fornitore cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.

12. SICUREZZA DI SOSTANZE / PREPARATI / PRODOTTI

- 12.1. Il fornitore garantisce espressamente a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e al D. Lgs.81/08.
- 12.2. Con riferimento al TITOLO IX – “Sostanze pericolose” del D. Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i prodotti forniti - la cui composizione prevede la presenza di sostanze o preparati classificati ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche - devono essere accompagnati dall’elenco dei prodotti contenenti agenti chimici che compongono l’oggetto dell’Ordine e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di legge.
- 12.3. Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate via email all’indirizzo acquisti@acquedelchiampo-spa.it contestualmente all’ingresso dei beni nell’Unità Produttiva.
- 12.4. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, successivamente all’emissione dell’Ordine ed antecedentemente alla consegna dei prodotti oggetto dell’Ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l’ambiente”, il fornitore è tenuto a trasmettere a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni, l’elenco dei prodotti contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
- 12.5. Con la sottoscrizione dell’Ordine, il fornitore dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all’Ordine stesso, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando materiali pronti all’uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni.

13. PREZZI

- 13.1. I prezzi indicati nell’Ordine, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell’Ordine, anche in deroga all’art. 1467 c.c. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

14. PAGAMENTI

- 14.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario, a 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura, fine mese o il diverso termine indicato nell’Ordine. In nessun caso saranno imputabili a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a irregolarità o ritardi nell’emissione o nell’invio della fattura da parte del fornitore.
- 14.2. Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Competente il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa nel rispetto e in ossequio dei principi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del contratto.
- 14.3. Tutte le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti del comma 14.2, ivi comprese eventuali canalizzazioni e mandati, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante comunicazione scritta redatta su carta intestata del



fornitore e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dello stesso. Nella comunicazione, prima della sottoscrizione, dovrà essere chiaramente indicato, mediante apposizione di timbro o in formato di testo, il nome e cognome del firmatario e la qualifica di legale rappresentante. Tutte le eventuali comunicazioni effettuate con modalità e forme diverse da quella stabilita saranno prive di qualsiasi efficacia; conseguentemente le stesse si intenderanno come non effettuate e non opponibili ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.

- 14.4. Tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dai precedenti commi si intendono riferiti anche ai rapporti che intercorrono fra il Fornitore ed eventuali Subappaltatori o Subcontraenti; ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT si riserva la possibilità di effettuare adeguati controlli a campione, per la verifica del rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari fra il Fornitore ed eventuali suoi Subappaltatori/Subcontraenti.
- 14.5. In nessun caso il fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie.
- 14.6. Resta inteso tra le parti che ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT potrà in qualsiasi momento compensare eventuali debiti del fornitore nei confronti di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, incluse le penali con eventuali debiti di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT nei confronti del fornitore (in entrambi i casi indipendentemente dal titolo da cui è sorto tale debito e dalla circostanza che tale passività sia o meno certa, liquidata o esigibile) ai sensi dell'articolo 1252 c.c.

15. FATTURAZIONE

- 15.1. La fatturazione avverrà secondo la cadenza indicata nell'Ordine o nella documentazione allegata. In mancanza di indicazioni la fatturazione di intende con cadenza mensile. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'Ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa e, ove indicato nell'Ordine il Codice CIG e/o il Codice CUP; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo Ordine. Savo diversa indicazione da parte del Servizio Competente, non è consentita l'emissione di più fatture riferite alla medesima prestazione (ad esempio stesso SAL), né la richiesta di suddivisione del pagamento su diversi conti correnti. L'eventuale emissione di fatture separate non autorizzata dal Servizio Competente per la medesima prestazione, sarà considerata irregolare e priva di effetto e comporterà la sospensione del pagamento fino al ripristino delle corrette modalità.
- 15.2. Con riferimento ai fornitori con sede legale in Italia, le fatture dovranno essere emesse nel formato della fattura elettronica (XML) utilizzando per la trasmissione il Sistema di Interscambio (SDI). Per l'invio di fatture e note di variazione si dovrà utilizzare il Formato di Trasmissione previsto per la fatturazione tra privati o B2B, che prevede un Codice Destinatario di 7 caratteri "0000000". Per il recapito delle fatture elettroniche è sufficiente riportare correttamente il Codice Destinatario SN4CSRI e la Partita IVA 02728750247; lo SDI provvederà ad inoltrare il documento all'indirizzo telematico comunicato da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT con il "servizio di registrazione" a discapito dell'indirizzo, se diverso, eventualmente segnalato nella fattura elettronica. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle richieste dalla normativa (ad es. modalità cartacea), la fattura - per espressa previsione di legge - si considererà non emessa.
- 15.3. Per gli ordini relativi a servizi e lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 oltre iva le cui prestazioni prevedono l'emissione di SAL, verrà applicata ad ogni SAL una ritenuta a garanzia dello 0,5%, come stabilito dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023. Le fatture relative a questi SAL devono quindi riportare:
 - i il dettaglio delle attività svolte (100% del costo previsto);
 - ii la ritenuta a garanzia (-0,5% del costo delle prestazioni);
 - iii il totale imponibile della fattura (99,5% del costo previsto).

Le ritenute accantonate saranno liquidate con l'ultima fattura di saldo al termine del periodo contrattuale.

- 15.4. Le fatture sono soggette alla "scissione del pagamento" o "split payment" ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72 con esclusione di quelle emesse da liberi professionisti i cui compensi sono assoggettati, ai fini delle imposte sui



redditi, a ritenuta d'acconto; sono altresì escluse dalla "scissione del pagamento" le fatture soggette al regime del "reverse charge" o "inversione contabile" previste all'art. 17, del dpr 633/1972

- 15.5. Con riferimento ai fornitori con sede legale all'estero, le fatture, le note credito e i relativi allegati, vanno inviati al seguente indirizzo l'indirizzo e-mail: fatturefornitori@acquedelchiampospa.it. Qualora non fosse possibile utilizzare il canale mail, le fatture, le note credito e i relativi allegati potranno essere inviati attraverso il servizio postale al seguente indirizzo: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, Via Ferraretta n. 20 – 36071 Arzignano (VI).

16. ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE

- 16.1. Eventuali oneri che dovessero derivare ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il fornitore sia tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico del fornitore stesso.
- 16.2. Per ciascun documento di trasporto compilato in modo errato o incompleto, potrà essere addebitato in via forfettaria l'importo di Euro 50,00 (cinquantavirgolazero) a titolo di rimborso dei relativi costi di gestione.

17. PESO

- 17.1. Per i beni fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi sul luogo di consegna degli stessi, salvo diversa previsione nell'Ordine.

18. ORDINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE CON POSA - PENALI

- 18.1. Qualora le prestazioni ordinate siano relative a lavori, servizi o forniture con posa in opera da eseguirsi all'interno delle Unità Produttive, le stesse sono disciplinate dalle direttive e/o disposizioni di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e/o da quelle ad essa applicabili. L'accettazione dell'Ordine costituisce attestazione da parte del Fornitore di aver preso conoscenza e/o di aver ricevuto copia delle predette direttive e/o disposizioni e di accettarle integralmente e incondizionatamente.
- 18.2. In caso di mancata osservanza delle suddette direttive e/o disposizioni, ed in particolare in caso di violazione degli obblighi di comunicazione relativi al personale dell'Impresa e/o delle norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I. sottoscritto dalle Parti successivamente alla stipula e prima dell'avvio delle attività, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo comma 20.2, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
- 18.3. Con riferimento al documento "QUALIFICA FORNITORI SICUREZZA", compilato e sottoscritto dal Fornitore per ordini relativi a lavori, servizi o forniture con posa, si applicano le ulteriori clausole già accettate in sede di qualifica, relative agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei regolamenti interni di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT:
- i ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT ha la facoltà di applicare una penale pari allo 0,05% dell'importo contrattuale e comunque non inferiore a Euro 50,00, fino a un importo complessivo giornaliero massimo di Euro 1.000,00, per ciascuna situazione di pericolo o inadempienza alle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La Società effettua controlli sull'adempimento da parte del Fornitore e, previa comunicazione scritta dell'inadempienza riscontrata, si riserva di applicare le sanzioni ritenute necessarie in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni;
 - ii ACQUE DEL CHIAMPO SPA SOCIETÀ BENEFIT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo comma 20.2 qualora il Fornitore incorra per cinque volte nelle penalità di cui al precedente punto i., indipendentemente dall'importo complessivo applicato.
- 18.4. Tutti i rifiuti prodotti dal Fornitore, o da suoi eventuali subappaltatori/subcontraenti nell'ambito delle attività previste negli ordini ricevuti relativi a lavori, servizi o forniture con posa all'interno delle Unità Produttive, devono essere gestiti a cura e responsabilità del Fornitore stesso in conformità alla normativa ambientale vigente, con



- particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle procedure interne di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.
- 18.5. Per le attività di manutenzione, servizi o piccoli interventi edili, il Fornitore medesimo è, di norma, qualificato quale produttore del rifiuto, salvo diversi accordi formalizzati per iscritto con ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT. In tale qualità, il Fornitore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti fino al loro conferimento a soggetti regolarmente autorizzati.
- 18.6. Il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno delle Unità Produttive è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e secondo le modalità dalla stessa stabilite.
- 18.7. Il Fornitore assume, in particolare, i seguenti obblighi:
- i garantire la corretta classificazione, separazione e gestione dei rifiuti prodotti, nonché la loro tracciabilità mediante Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
 - ii provvedere alla tenuta e aggiornamento dei registri di carico e scarico secondo la normativa vigente e il sistema di tracciabilità applicabile (RENTRI ove previsto);
 - iii fornire, su richiesta di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, tutta la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti (formulari, registri, autorizzazioni dei soggetti coinvolti e ogni altra evidenza utile);
 - iv segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti pericolosi e/o oli esausti eventualmente derivanti dalle attività svolte.
- 18.8. È fatto espresso divieto di abbandono, miscelazione non autorizzata o gestione dei rifiuti difforme dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.
- 18.9. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 18.4, 18.5, 18.6, 18.7 e 18.8, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT si riserva la facoltà di applicare le penali previste al precedente comma 18.3, nonché di attivare ogni ulteriore misura contrattuale prevista, ivi compresa la risoluzione del contratto ai sensi del comma 20.2, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti.

19. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - ASSICURAZIONI

- 19.1. Il fornitore prende atto e conviene che ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT potrà operare solamente con fornitori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal D.Lgs. 36/2023 e che potrà quindi richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del fornitore stesso, inclusa l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 dello stesso decreto.
- 19.2. Qualora si tratti di Ordine sottoscritto da associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al comma 19.1 dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.
- 19.3. Il fornitore prende atto e conviene che l'efficacia degli ordini di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquanta mila/00) è subordinata, tra l'altro, all'invio al Servizio Approvvigionamenti, da effettuarsi contestualmente all'accettazione, della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con il quale il titolare, ovvero l'amministratore munito di poteri di rappresentanza del fornitore, attesti l'insussistenza per sé, per i propri familiari conviventi e per tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, commi da 1 a 2-quater, e dei loro familiari conviventi, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora si tratti di Ordine emesso a favore di associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative. Rimane fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di mantenere costantemente aggiornata la documentazione fornita, di informare tempestivamente ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT di ogni variazione.



- 19.4. Il fornitore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, anche nei confronti dei propri soci e amministratori, nonché dei rispettivi familiari.
- 19.5. Qualora il fornitore non ottemperi tempestivamente alle disposizioni di cui al presente articolo, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT avrà facoltà di sospendere i pagamenti e di dichiarare risolto l'Ordine, secondo le modalità di cui al comma 20.2, riservandosi inoltre di esperire ogni opportuna azione atta a tutelare i propri diritti.
- 19.6. Ove non diversamente indicato nell'Ordine stesso o nei relativi allegati, per gli ordini relativi a lavori, servizi o forniture con posa in opera il fornitore è obbligato a consegnare ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, al più tardi al momento della consegna dei lavori o dell'inizio del servizio/posa in opera della fornitura, idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa che tenga indenne ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT da ogni rischio derivante dall'esecuzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali il fornitore deve rispondere in base alle norme di legge e/o alle previsioni delle condizioni generali di acquisto di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.

20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 20.1. Le Parti convengono che l'Ordine si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte del fornitore delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso il diritto di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
- comma 6.4 (Accettazione dei beni – mancato rispetto delle disposizioni previste dal DIP-OT)
 - comma 7.2 (Ritardo nella consegna dei beni superiore a 20 giorni);
 - comma 18.2 (Mancato rispetto delle direttive e/o disposizioni di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT);
 - comma 18.3.ii (Applicazione di penalità di cui al comma 18.3.i)
 - art. 19 (Mancato rispetto delle disposizioni in materia di documentazione contrattuale);
 - art. 23 (Divieto di cessione dell'Ordine);
 - art. 32 (Mancato rispetto del Codice Etico e di Comportamento);
 - comma 35.6 (Durata della Forza Maggiore superiore a 30 giorni).
- 20.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT dovrà comunicare al fornitore, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
- 20.3. Nell'eventualità di cui al comma 20.2, sarà pagato al Fornitore il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite, deducendo le penalità, le multe e le spese sostenute da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT per sopperire in altro modo all'esecuzione delle rimanenti prestazioni.

21. RECESSO DI ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

- 21.1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20 in materia di clausola risolutiva espressa, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT potrà recedere unilateralmente dall'Ordine nei soli casi in cui lo stesso abbia ad oggetto attività di ricerca, consulenza, assistenza specialistica, supporto tecnico o altre prestazioni per le quali l'affidamento sia stato effettuato in considerazione delle specifiche caratteristiche soggettive del Fornitore, delle sue competenze professionali, dell'esperienza maturata o comunque di un rapporto fiduciario fondato sull'*intuitu personae*.



- 21.2. Il recesso sarà esercitato mediante comunicazione scritta trasmessa al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
- 21.3. In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente articolo, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT corrisponderà al Fornitore esclusivamente il corrispettivo relativo alle attività regolarmente eseguite e accettate sino alla data di efficacia del recesso, nonché gli eventuali costi direttamente sostenuti dal Fornitore e preventivamente autorizzati per l'esecuzione dell'Ordine, restando escluso ogni ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento, ivi compreso il mancato utile relativo alla parte di attività non eseguita.
- 21.4. Il Fornitore non potrà recedere unilateralmente dall'Ordine, salvo diverso accordo scritto con ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.

22. GARANZIE FINANZIARIE

- 22.1. Il fornitore prende atto che ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e dell'adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il fornitore medesimo.
- 22.2. Il fornitore prende atto che tutte le garanzie emesse da terzi a copertura delle obbligazioni previste dall'Ordine dovranno prevedere quale soggetto beneficiario "ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, Via Ferraretta 20 - 36071 Arzignano (VI), C.F. 81000070243.

23. CESSIONE DELL'ORDINE

- 23.1. È vietata al fornitore la cessione o il trasferimento dell'Ordine.

24. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING

- 24.1. Ove non diversamente indicato nell'Ordine stesso o nei relativi allegati, è fatto divieto al fornitore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell'Ordine, nei confronti di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.

25. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

- 25.1. È fatto divieto al fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.
- 25.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

26. BREVETTI

- 26.1. Il fornitore assume di fronte a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Qualora ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'Ordine, sarà obbligo del fornitore intervenire nel giudizio, sollevando ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
- 26.2. Il fornitore garantisce inoltre a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT la libertà e la licenza dell'uso e del commercio dei beni forniti, tanto in Italia che all'estero.



27. MODIFICHE CONTRATTUALI

- 27.1. Ogni eventuale modifica alle presenti condizioni, così come alle condizioni particolari dell'Ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e del fornitore per mano di soggetti muniti di idonei poteri, procure o deleghe.

28. RISERVATEZZA

- 28.1. Il fornitore si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell'Ordine. Il fornitore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche successivamente all'estinzione dell'Ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l'accesso, la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. In ragione di quanto sopra il fornitore, tra l'altro, non dovrà vendere a terzi i materiali che dovessero essere dallo stesso fabbricati sulla base o avvalendosi delle Informazioni Riservate e dovrà limitare la loro eventuale fabbricazione ai quantitativi previsti dall'Ordine, distruggendo gli eventuali scarti e/o eccedenze.

29. COMUNICAZIONI

- 29.1. Ove non diversamente previsto nell'Ordine o nei relativi allegati, le comunicazioni rivolte a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT dovranno essere inviate all'attenzione del Servizio Competente indicato nell'Ordine e del DEC (Direttore di esecuzione del contratto) anch'esso indicato nell'Ordine alla voce "Resp.". Esse dovranno essere redatte su carta intestata e sottoscritte in calce dal legale rappresentante o da soggetto munito degli adeguati poteri di rappresentanza del fornitore ovvero digitalmente da questi ultimi. Accanto alla sottoscrizione dovrà essere chiaramente riportato, mediante timbro o caratteri stampati, il nome e il cognome del soggetto sottoscrittore e la sua qualità.
- 29.2. Eventuali comunicazioni effettuate con modalità o forme diverse da quelle previste dal comma 28.1, o prive dei dati ivi indicati, saranno prive di qualsiasi effetto e, conseguentemente, le stesse saranno considerate come non avvenute e, in quanto tali, non opponibili a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.

30. QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI

- 30.1. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del Testo Unico Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008, sono tenuti al possesso della cosiddetta "patente a crediti", ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

31. CLAUSOLA SOCIALE

- 31.1. Con l'invio della conferma d'Ordine, il fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023:
- 31.2. di impegnarsi a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di Ordine ricevuto, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- 31.3. di impegnarsi a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11, del D.lgs. 36/2023.

32. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO



- 32.1. Con l'invio della conferma d'Ordine, il fornitore dichiara di aver preso visione del Codice ETICO e di comportamento adottato da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT con particolare riguardo al Capitolo 9 "Rapporti con i fornitori", pubblicato all'URL <https://www.acquedelchiampospa.it/wp-content/uploads/2025/09/Codice-Etico-e-di-Comportamento.pdf>.
- 32.2. Il Codice Etico e di Comportamento, integrando la Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la Parità di genere adottata da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT raggiungibili al seguente link <https://www.acquedelchiampospa.it/certificazioni/>, conferma gli impegni assunti e richiesti ai propri fornitori nel rispetto delle leggi, della tutela della sicurezza e dell'ambiente, della trasparenza e degli obblighi contrattuali.
- 32.3. Il fornitore è quindi obbligato:
- i al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento;
 - ii al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT;
 - iii a segnalare in forma scritta ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT ogni violazione del Codice Etico e di Comportamento oltre agli eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D.lgs. 231/01 ss.mm. che dovessero essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.
- 32.4. In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel Codice Etico di Comportamento o nel caso in cui vengano adottati provvedimenti cautelari a carico degli amministratori o direttori tecnici del fornitore per i reati di cui al D.lgs. 231/01 ss.mm. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti soggetti, l'Ordine sarà risolto in danno del fornitore ai sensi dei commi 20.2 delle presenti condizioni con tempestiva comunicazione alla funzione di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT preposta ai pagamenti ed all'Organo di vigilanza.
- 32.5. Il fornitore è obbligato a dare comunicazione tempestiva ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT nel caso in cui siano avviati verso gli stessi soggetti amministratori e/o direttori tecnici dei procedimenti penali per i reati di cui al titolo II del libro secondo del codice penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione). ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT considera risolto di diritto il contratto nel caso in cui gli stessi soggetti siano incorsi in una condanna passata in giudicato per tali reati.

33. UTILIZZO DEL LOGO AZIENDALE (MARCHIO FIGURATIVO)



- 33.1. Proprietà e Diritti sul Logo - Il logo di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (di seguito "Logo") è di proprietà esclusiva di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT e ne rappresenta un elemento distintivo protetto dalle leggi in materia di proprietà intellettuale. L'uso del Logo da parte del Fornitore è consentito esclusivamente previa espressa autorizzazione scritta di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.
- 33.2. Autorizzazione all'uso del Logo - Il Fornitore potrà utilizzare il Logo solo per scopi specificamente autorizzati e nel contesto per il quale è stata concessa tale autorizzazione. Qualsiasi utilizzo del Logo in assenza di tale autorizzazione scritta, costituisce una violazione dei diritti di proprietà di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.



- 33.3. Rimozione del Logo da Materiali Non Autorizzati - Nel caso in cui il Fornitore utilizzi il Logo senza aver ricevuto la dovuta autorizzazione scritta o in modo non conforme alle modalità autorizzate, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT avrà il diritto di richiedere la rimozione immediata del Logo da tutte le pubblicazioni, materiali pubblicitari o altri supporti sui quali è stato utilizzato senza autorizzazione. Il Fornitore si impegna a rimuovere tempestivamente il Logo a sua cura e spese e a cessare ogni uso non autorizzato.
- 33.4. Controllo sull'Utilizzo - ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT si riserva il diritto di verificare e approvare qualsiasi materiale contenente il Logo prima della sua pubblicazione o distribuzione. Il Fornitore dovrà fornire, su richiesta di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, campioni di tali materiali per ottenere il relativo consenso.
- 33.5. Conseguenze per la Violazione - Qualsiasi violazione della presente clausola, compreso l'uso non autorizzato del Logo o il mancato rispetto delle richieste di rimozione del Logo, comporterà la risoluzione immediata del contratto, con il Fornitore tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, oltre ad altre azioni legali che ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT riterrà necessarie.

34. INFORMATIVA PRIVACY (DA ARTT. 13 E SS. REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR)

Vi informiamo che i dati personali (i “Dati”) riferibili a Lei o alla Sua organizzazione e/o al vs. personale (di seguito “Lei” o l’“Interessato”) acquisiti o acquisendi da parte di ACQUE DEL CHIAMPO SPA SOCIETÀ BENEFIT (il “Titolare”, o “noi” o “nostro/a”), sono trattati nel rispetto dei requisiti di legge come di seguito descritto.

A. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento potrà includere le seguenti operazioni: raccolta (per via telefonica, telematica, scritta o verbale, registrazione, organizzazione, conservazione e elaborazione su supporti cartacei, magnetici, automatizzati o telematici, elaborazione di Dati raccolti da terzi, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili volta per volta, trattamento temporaneo finalizzato ad una rapida aggregazione o alla trasformazione dei Dati, adozione in forma discrezionale (mai solo automatizzata) di decisioni, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati, o combinazioni di due o più delle operazioni citate.

I dati che trattiamo possono essere di tre categorie generali: dati di navigazione web, dati forniti in forma attiva dall’interessato e dati raccolti presso terzi.

Dati di navigazione web

Quando (da pc fisso o portatile, tablet o smartphone) il fornitore nella veste di libero utente accede al nostro sito web (il “Sito”) o utilizza i ns. servizi, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono alcune informazioni qualificabili come “dati personali” la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali informazioni includono ad esempio il modello di hardware, il sistema operativo e la relativa versione, informazioni sulla rete mobile e sul paese da cui avviene l’accesso, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il tempo di accesso, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno delle pagine web con particolare riferimento alle pagine visitate ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente (browser utilizzato, versione, posizione geografica, ultima pagina visitata prima di accedere ai servizi del Sito) e gli identificatori di dispositivo univoci (es. l’indirizzo IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, l’indirizzo in notazione URI - Uniform Resource Identifier, l’indirizzo MAC - Media Access Control).

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere direttamente associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, in teoria, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi (in particolare, terzi providers di servizi di connettività Internet), permettere di identificare gli utenti.

Questi dati vengono utilizzati dal Titolare solo per ricavare informazioni statistiche in forma aggregata e anonima sull'uso del Sito, per comprendere meglio il comportamento di navigazione dell’utente al fine di offrire all’utente una migliore



esperienza di navigazione, per rendere possibile le funzionalità tecniche del Sito, per controllarne e ottimizzare il funzionamento, per migliorarne la qualità dei servizi offerti dal sito nonché garantire la manutenzione del relativo database e dell'infrastruttura IT di appoggio. Dopo tale elaborazione in forma anonima di dati vengono cancellati entro 12 mesi dalla raccolta.

I dati di navigazione possono essere altresì usati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati ai danni del Sito o realizzati attraverso il Sito (tentativi di malware, spamming, accesso abusivo a sistemi informatici, ecc.) e in tale caso la conservazione perdura per tutto il tempo sub punto F) che segue.

Dati forniti attivamente dal fornitore

Si intendono per tali:

- le informazioni inviate dal fornitore come utente del Sito in maniera facoltativa e volontaria tramite compilazione invio di form on-line di registrazione e/o di raccolta dati (es. "Registrazione utenti civili") pubblicati sul Sito (es. indirizzo e-mail, oggetto della e-mail, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, ecc.);
- i dati personali comunicati dai fornitori per usufruire di ns. servizi accessibili sul Sito od offline o per partecipare a iniziative promosse tramite il Sito od offline;
- i dati personali comunicati da fornitori che ci comunicano offerte, chiarimenti o riscontri e/o inviano notizie e/o materiale informativo quali brochure, listini, preventivi, ecc.

Nell'utilizzo di alcuni servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento di Dati Personali di terzi soggetti da Lei inviati alla ns. Società. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento danno da trattamento, ecc. che ci pervenga da terzi interessati i cui Dati Personali siano stati comunicati tramite le funzioni del Sito in violazione delle norme sulla tutela dei Dati Personali applicabili.

In ogni caso, qualora fornisca o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi nell'utilizzo del Sito, Lei garantisce – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento dei dati in questione.

Dati raccolti presso terzi

La raccolta dei Dati talora può avvenire presso fonti terze quali: associazioni di categoria degli imprenditori, Comuni, Catasto, Agenzia del Territorio, Registro delle Imprese, pubblici registri, elenchi, atti e documenti e/o banche dati pubblici/ce, società di informazioni commerciali, siti web della P.A. e/o privati, e riguarda dati identificativi, di appartenenza ad associazioni di categoria, di contatto, contrattuali, amministrativi, fiscali, sulla solvibilità e situazione economico-patrimoniale e finanziaria, dati relativi all'attività economica del fornitore (es. R.E.A., codice ATECO), dati su posizioni amministrative (es. autorizzazioni, permessi, stato pratiche amministrative). I dati riguardano Lei quale "ditta fornitrice" oppure referenti interni dell'organizzazione del nostro fornitore, es. amministratori e legali rappresentanti, procuratori, institori, dipendenti, organi di controllo e simili.

Autorizzati

Il Titolare ha nominato uno o più autorizzati interni del trattamento per le aree funzionali qual CdA, Ufficio di Presidenza, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Affari Legali e Societari e Segreteria Organo Amministrativo, Risorse Umane, Salute e Sicurezza, Assicurazione Qualità, IT, Privacy, Direzione Area Amministrativa, Direzione Area Tecnica, Direzione area Depurazione, e i responsabili dei servizi aziendali che afferiscono alle tre aree succitate.

Misure di protezione

Il trattamento del Titolare è presidiato da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 GDPR, quali, tra l'altro, archivi elettronici presidiati da credenziali di autenticazione, accesso riservato ai soli profili autorizzati, preventivamente definiti e periodicamente aggiornati, firewall, antivirus, antispam, sistemi di back-up e ripristino dei Dati in caso di incidenti, servizi di manutenzione informatica, procedure di change management, procedure di log management, istruzioni di custodia degli archivi cartacei, conservazione degli archivi cartacei in locali ad accesso protetto.



B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le **finalità e base giuridica** del trattamento sono:

- 1) l'esecuzione e rispettivamente, esigenza di esecuzione di un **compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare del trattamento; Acque del Chiampo SpA Società Benefit, infatti, ai sensi dell'allegato I.1, lettera f) D.lgs. 36/2023, è un'Impresa Pubblica operante nel c.d. "Settore Speciale Acqua" e, pertanto, gestisce il servizio idrico integrato quale società in house ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs.152/2006 per 10 dei 13 Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo, nonché gli impianti di depurazione di Arzignano, Montebelluna Maggiore e Lonigo per il trattamento delle acque reflue di tipo industriale conciaro e di tipo domestico del comprensorio costituito dai dieci Comuni e delle relative reti di fognatura industriale e civile, oltre che delle discariche per lo smaltimento dei fanghi prodotti. Nella Sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali" sono pubblicate le Convenzioni vigenti tra la Società ed il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per la gestione di tale servizio idrico integrato.
- 2) Quanto precede assorbe lo scopo di soddisfare i) **esigenze precontrattuali** (es. istruzione di ordini, offerte, preventivi, gare, invio di materiali informativi, listini, ecc.) ecc.) nei confronti dell'interessato o dell'organizzazione cui egli appartiene, ii) **obblighi contrattuali** (acquisto di forniture, lavori e servizi) ed iii) **obblighi legali** (es. tenuta contabile; formalità; fiscali, gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ecc.) nonché il più generale scopo della **gestione di ogni attività funzionale** alle forniture attive e passive di servizi **od organizzativa interna** (es. attivare, gestire e mantenere i sistemi di gestione della qualità, ambientale, di sicurezza del lavoro; verifiche di qualifiche; gestione affidamenti e controllo rischi, es. frodi, ecc.; gestione contenzioso; gestione servizi finanziari e assicurativi strumentali alla gestione dei fornitori e gestione strumenti di pagamento; gestione produzione; comunicazioni dirette ad aggiornarla sul modalità di pianificazione e/o erogazione dei servizi (es. attivazione cantieri, situazioni di emergenza); gestione del modello organizzativo previsto ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.. Sono escluse finalità di marketing diretto o di profilazione ad esito di funzionale.
Ferma la generalità di quanto precede, il trattamento include inoltre: rilevazioni e analisi dei livelli di servizio, indagini sul livello di *customer satisfaction*, trasmissione di informazioni di interesse pubblico o di interesse del fornitore, con riferimento ai servizi erogati dal Titolare, alle Autorità di controllo.

C. COMUNICAZIONE DEI DATI.

Ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di obblighi di legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria, o su richiesta di uffici giudiziari o altri soggetti terzi a cui la facoltà sia riconosciuta dalle suddette disposizioni, i Dati potranno essere da noi comunicati alle seguenti **categorie di terzi destinatari**:

- 1) banche e istituti di credito, per la gestione di pagamenti;
- 2) imprese di assicurazione;
- 3) fornitori di servizi di informazioni commerciali e agenzia di investigazioni private (a fini di verifiche della situazione economico-patrimoniale e finanziaria e di requisiti di onorabilità)
- 4) società di leasing e noleggio a lungo termine di beni;
- 5) consulenti, professionisti e studi professionali (avvocati, dottori commercialisti, sindaci, revisori dei conti, membri di organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, ecc.);
- 6) società di revisione;
- 7) auditor e certificatori di sistemi di gestione della qualità, ambientali o comunque applicabili alle attività svolte dal Titolare del trattamento
- 8) soggetti che forniscono servizi di manutenzione e/o assistenza informatica oppure di cybersecurity in relazione ai ns. sistemi e database e servizi IT;
- 9) spedizionieri, vettori e corrieri;
- 10) altri fornitori;
- 11) clienti;
- 12) enti pubblici (es. Autorità di vigilanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni dell'ATO Valle di Chiampo, Regione Veneto, VIVERACQUAA SCARL – Consorzio dei servizi idrici integrati del Veneto, ecc.) e/o altri soggetti verso



i quali la comunicazione si renda necessaria per l'assolvimento di obblighi di legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria.

Il Titolare ha nominato quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, alcuni dei suddetti terzi destinatari dei Dati, affinché svolgano trattamenti per conto della Società, salvo nel caso in cui gli stessi possano autonomamente decidere per quali finalità trattare i dati e con quali mezzi essenziali e, dunque, siano a loro volta titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016. I Responsabili esterni sono soggetti a ns. direttive e alla ns. vigilanza e in particolare sono tenuti a rispettare misure di sicurezza dei dati sostanzialmente analoghe a quelle da Noi adottate. L'elenco nominativo dei Responsabili esterni del trattamento sopra designati da **ACQUE DEL CHIAMPO SPA SOCIETÀ BENEFIT** è ottenibile su richiesta.

D. OBBLIGATORietà O FACOLTATIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE.

Per il trattamento diretto alle finalità di cui alla lettera B) la comunicazione dei dati è di regola obbligatoria, e in caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere alla stipula o esecuzione del contratto con Lei o con l'organizzazione cui appartiene l'interessato o soddisfare gli obblighi normativi applicabili.

Nella fase precontrattuale del rapporto il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento ci impedisce di dare corso alle richieste dell'Interessato.

Il conferimento al Titolare dei dati da esso utilizzati per la gestione del ns. sistema di qualità, ambientale e in materia di salute e sicurezza del lavoro è facoltativo ma il mancato conferimento causa l'impossibilità da parte del Titolare di stipulare contratti con Lei o con l'organizzazione cui Lei appartiene, oppure di rispettare le procedure interne in materia e quindi di non poter mantenere le certificazioni rilasciate da enti terzi di certificazione.

E. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO.

Il Titolare trasferisce i dati personali riferibili ai fornitori verso il terzo fornitore **Zoom Video Communications Inc.** con sede in 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, California – U.S.A. nell'ambito dell'utilizzo del servizio di videoconferenza e collaboration/chat che può essere usato in occasione della esecuzione del contratto con Lei o con l'organizzazione cui appartiene l'interessato e delle attività ad esso correlate, o in fase pre-contrattuale.

È possibile visionare la Privacy Policy e Cookie Policy di ZOOM al seguente indirizzo: <https://zoom.us/privacy>. Una descrizione delle misure di sicurezza applicate da ZOOM è altresì visionabile al link <https://explore.zoom.us/security>.

Il Titolare (c.d. "esportatore di dati") applica a tale trasferimento extra-UE garanzie appropriate consistenti nella stipula tra il suddetto fornitore e il Titolare di accordi scritti bilaterali (clausole contrattuali standard - "CCS" - conformi come minimo al testo preventivamente approvato dalla Commissione dell'Unione Europea) mediante i quali il destinatario dei dati personali con sede nel Paese estero (c.d. "importatore dei dati"), in relazione ai trattamenti di propria competenza, si impegna verso il Titolare all'adozione di misure di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria (GDPR) a carico del Titolare stesso.

Il Titolare ha inoltre svolto un'analisi di impatto diretta a verificare l'eventuale impatto della normativa statunitense in materia di intelligence governativa sull'efficacia delle predette CCS. Tale analisi ha evidenziato come, considerata la natura dei dati personali dei fornitori da noi trattati (nome, cognome, indirizzo e-mail, ecc.), anche alla luce dello specifico settore di business in cui opera il Titolare (servizio idrico, rifiuti), il rischio di mancata tutela dell'interessato connesso all'applicazione della suddetta normativa statunitense è pressoché trascurabile, sebbene possibile su un piano puramente teorico. In conformità alla Raccomandazione n. 2/2020 dello European Data Protection Board del novembre 2020, il Titolare applica inoltre ulteriori misure supplementari interne, quali la continua mappatura di eventuali fornitori aventi data-center o sede sociale extra-UE.

Inoltre, i principali providers di servizi cloud con datacenter o sede negli U.S.A. aderiscono al regime cd. "Europa-USA Scudo Privacy" vedi: <https://www.privacyshield.gov/welcome>. Benché l'adesione a tale regime dal luglio 2020 non sia più invocabile come valida base giuridica del trasferimento dati dall'Italia agli U.S.A., la stessa testimonia la volontà dei providers di mantenere misure di protezione dei dati personali comunque rilevanti per la tutela dell'interessato.



In subOrdine alle CCS sopra menzionate, la base giuridica del trasferimento è costituita, a seconda delle circostanze, dalla necessità di dare **esecuzione a un contratto** di cui l'interessato (fornitore) è parte e/o comunque dal **legittimo interesse** dell'azienda o di terzi (es. altri fornitori, clienti del Titolare), prevalente sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, di poter trattare i dati personali mediante efficaci servizi IT al fine di gestire in modo il rapporto con i propri fornitori, e organizzare i processi organizzativi e produttivi interni rilevanti nei rapporti con i fornitori.

F. DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I Dati di regola verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati con l'Interessato, e, in seguito, per la sola durata necessaria all'adempimento degli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria (di regola 10 anni dalla raccolta o dalla cessazione e/o dal regolare adempimento del rapporto contrattuale con interessato o l'organizzazione a cui questi appartiene). I dati trattati nella fase precontrattuale del rapporto con l'interessato, verranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle attività aziendali di interlocuzione con Lei e con l'organizzazione cui l'interessato appartiene.

Nella misura in cui i Dati vengano trattati per finalità di sicurezza informatica (es. registrazioni di logs relativi a transazioni o scelte operate on-line sul ns. sito web, la conservazione avverrà per il tempo sufficiente a permetterne i controlli di sicurezza e documentarne gli esiti (di regola 1 anno dalla raccolta).

In caso di contenzioso con l'interessato e/o con terzi, i dati verranno trattati per tutto il tempo strettamente necessario ad esercitare la tutela dei diritti del Titolare.

Nel caso della finalità secondaria (marketing diretto), il Titolare tratta i dati fino alla comunicazione dell'opposizione da parte dell'interessato a cui si riferiscono. *N.B.: Precisiamo tuttavia che alla data di chiusura del presente documento il Titolare non opera alcun trattamento di marketing diretto.* La durata della conservazione dei dati raccolti tramite cookie nel nostro sito web è illustrata nella sezione "Cookie Policy" dello stesso sito web.

G. DIRITTI.

Relativamente al trattamento dei dati personali la S.V. può esercitare i seguenti **diritti** di seguito qui riportati, contattando la ns. Società all'indirizzo e-mail sotto indicato:

- 1) chiedere alla ns. Società **conferma** che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'**accesso** ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere alla ns. Società la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato.
- 2) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, l'Interessato ha il diritto di essere informato dell'**esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento**;
- 3) richiedere, ed ottenere senza ingiustificato ritardo, la **rettifica** dei dati inesatti; tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- 4) richiedere la **cancellazione** dei dati se
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'Interessato si oppone al trattamento, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;



- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta la ns. Società;
- 5) richiedere la **limitazione del trattamento** che riguarda la S.V., nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali; in tale caso la limitazione del trattamento (cioè la sospensione dello stesso) potrà avvenire per il periodo necessario alla ns. Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito (ad esempio perché non è stata fornita all'interessato la previa informativa di legge) e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali (cioè preferisce che vengano da noi conservati nei ns archivi cartacei e/o informatici) e chiede invece che ne sia come sopra limitato l'utilizzo;
 - c) benché la ns. Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- 6) ottenere dalla ns. Società, su richiesta, la **comunicazione dei terzi destinatari** cui sono stati trasmessi i dati personali;
- 7) **ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'Interessato dallo stesso forniti al Titolare e, se tecnicamente fattibile, di far trasmettere tali dati direttamente a un altro titolare del trattamento** senza impedimenti da parte nostra, qualora ricorra la seguente condizione (cumulativa): a) il trattamento si basi su un contratto di cui l'Interessato è parte e alla cui esecuzione il trattamento è necessario; e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (software) (complessivo diritto alla c.d. "portabilità"). L'esercizio del diritto c.d. alla **portabilità** fa salvo il diritto alla cancellazione sopra previsto;
- 8) **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, **che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla persona**. *Precisiamo che non operiamo alcun trattamento automatizzato esclusivo di tale tipo poiché ogni decisione assunta dal Titolare è frutto anche di valutazioni umane basate su informazioni.*
- 9) proporre **reclamo** all'Autorità di controllo competente in base al GDPR (Garante privacy con sede in Roma, cfr. www.garanteprivacy.it) o al Tribunale ordinario.

H. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto civile e amministrativo è ACQUE DEL CHIAMPO SPA SOCIETÀ BENEFIT con sede in ARZIGNANO (VICENZA) in via Ferraretta. nr. 20, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, mentre agli effetti penali è l'organo amministrativo o il delegato del medesimo. Il nominativo del Responsabile per la Protezione dei Dati ("DPO") è pubblicato sul sito istituzionale di Acque del Chiampo Spa Società Benefit, sezione Amministrazione Trasparente. Il Titolare e il DPO sono contattabili all'indirizzo privacy@acquedelchiampospa.it.

35. FORZA MAGGIORE

- 35.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
- 35.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
- 35.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.
- 35.4. La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell'altra parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all'altra parte (per il fornitore al Servizio Approvvigionamenti e al Servizio Competente), entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
- 35.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l'avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo.



In caso di colpose omissioni del fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT saranno posti ad esclusivo carico del fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

- 35.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, le parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine, secondo le modalità di cui al comma 20.2.

36. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 36.1. Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell'Ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 36.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.